MODULARIO
I. - *Ramo Pref.* - 4

Mod. 4

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Prot.(*vedasi stampigliatura laterale*) Area II-*bis* Napoli, (*data del protocollo*)

Urgente a mezzo posta elettronica certificata

Ai Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli

LORO SEDI

e, p.c.

Al Presidente della Corte d'appello di NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali dell'area metropolitana di Napoli

(per il tramite dei Comuni)

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali

- Napoli 1 Centro
- Napoli 2 Nord
- Napoli 3 Sud

LORO SEDI

Al Questore

Al Comandante provinciale dei Carabinieri

Al Comandante provinciale della Guardia di Finanza

NAPOLI

Circolare n. 21 REF/AMM.2022

Oggetto: Decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto" - Disposizioni attuative.

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli
Pec: *elettorale.prefna@pec.interno.it*

Prefettura Napoli - Area II Staff 1 Consultazioni Elettorali - Prot. Uscita N.0145684 del 06/05/2022

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 12 giugno 2022, con circolare n. 44/2022, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha reso noto che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2022, è pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*".

Al riguardo, si rappresentano di seguito le principali disposizioni del suddetto provvedimento normativo, che - in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni dell'anno scorso (decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n.144) – intende, tra l'altro, assicurare, anche per il corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento.

Articolo 1 ***(Operazioni di votazione)***

Al fine di garantire il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, tale disposizione stabilisce, come nell'anno 2021, che, nelle consultazioni elettorali e referendarie del corrente anno, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegate le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Articolo 2 ***(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)***

La normativa vigente non disciplina lo svolgimento contemporaneo delle operazioni di voto e scrutinio di consultazioni elettorali e referendarie.

Conseguentemente, il primo periodo del **comma 1** prevede che *«In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum».*

Il periodo successivo, inoltre, dispone che *«La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando*

l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n.70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente».

Viene poi disciplinato l'ordine di scrutinio, prevedendo che, alle ore 23 della domenica, - subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione - si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum; vengono rinviate alle ore 14 del lunedì le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali.

Si dispone, infine, che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati, in base al numero delle rispettive consultazioni.

Articolo 3 ***(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)***

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e articolo 43 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) prevede, com'è noto, che tali sezioni siano istituite e operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto.

Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti, i quali provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Qualora vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi a esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative che l'elettore utilizzerà per votare, nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Come negli anni 2020 e 2021, anche per quest'anno il **comma 1, lettera a),** stabilisce che vengano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19.

Quindi, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto ove sono ospitati reparti Covid-19 devono essere costituite sezioni ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che la normativa "ordinaria", ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 136/1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, prevede l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente **(comma 1, lettera b).**

Pertanto, presso ognuna di queste ultime sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

• degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19;

• degli elettori ricoverati in reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Le competenti Autorità sanitarie dovranno impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni referendarie ed elettorali **(comma l, lettera** c).

Gli ufficiali elettorali dei comuni predisporranno tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Ai sensi del **comma 2,** qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/ o un seggio speciale, *«il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati».*

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli
Pec: *elettorale.prefna@pec.interno.it*

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Napoli

Con tale disposizione, si è inteso assicurare l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Ove ulteriormente necessario, il sindaco può provvedere, come nell'anno 2021, alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti della sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.

«Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ave necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2» **(comma 3).**

Il **comma 4** detta disposizioni finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, nei predetti comuni, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, i cui componenti sono nominati dal sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR),ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso.

I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di isolamento e al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto. Anche per tale ipotesi è previsto che le competenti autorità sanitarie impartiscano le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Come ulteriore possibilità, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, il **comma 5** prevede che possa essere istituito un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Peraltro, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, il **comma 6** dispone espressamente:
«limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i *componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi*

speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 7».

Infine, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2021, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70/1980, aumentato del 50 per cento **(comma 7).**

Articolo 4 ***(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)***

Come innanzi evidenziato, alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza **(comma 1).**

A tal fine, ai sensi del **comma 2,** tra il 2 e il 7 giugno p. v. (cioè tra il 10° e il 5°giorno antecedente a quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (14° giorno antecedente alla data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore **(comma** 3):

a) sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;

b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

- alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Napoli

• al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco, ai sensi del **comma 4:**

a) provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;

b) entro e non oltre l'11 giugno (giorno antecedente alla data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:

• la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;

• il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 - si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria nella quale è ricoverato o presso il suo domicilio se in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, può esprimere il voto per le consultazioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui si trova la sezione elettorale ospedaliera ovvero operi il seggio speciale cui è assegnato.

Ai sensi del **comma 5,** il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, e cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore e in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente Autorità sanitaria.

Articolo 5 ***(Sanificazioni dei seggi elettorali*** **e** ***protocolli sanitari*** **e** ***di sicurezza)***

Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, è istituito un fondo, per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del corrente anno. I criteri e le modalità di riparto del fondo in questione saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **(comma 1).**

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Napoli

Sempre al fine di prevenire rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica da Covid-19, il **comma 2** dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo e di cui sarà data tempestiva comunicazione alle SS.LL. con apposita circolare.

Articolo 6 ***(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)***

Come nel 2021, il **comma 1** dispone che, **per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.**

Il **comma 2** prevede, inoltre, una deroga transitoria all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disponendo, anche per l'anno 2022 - per le elezioni nei comuni sino a 15.000 abitanti ave sia stata ammessa e votata una sola lista - che *«sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto».*

Infine, *«In considerazione delta situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023»* **(comma 3).**

Articolo 7 ***(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)***

I **commi da 1 a 6** apportano modifiche alla disciplina in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Si rammenta che, ai sensi della previgente normativa, tutti gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali di scrutinio e proclamazione devono essere svolti dalla Corte di Appello di Roma, presso la quale è costituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Ferma restando la previsione secondo cui i plichi contenenti le schede elettorali devono giungere al predetto Ufficio centrale, il **comma 1** innova l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n.459, prevedendo l'istituzione di quattro Uffici decentrati, rispettivamente presso le Corti di Appello di Napoli, Firenze, Bologna e Milano, ciascuno composto da tre magistrati.

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Napoli

Si dispone, inoltre, che per le rispettive operazioni le Corti di Appello interessate possano avvalersi del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto.

Le disposizioni in questione, tuttavia, si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge **(comma 8,** primo periodo).

Da ultimo, con disciplina transitoria ma di immediata applicazione, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative ai referendum abrogativi da tenersi il prossimo 12 giugno, in analogia a quanto disposto in occasione del referendum costituzionale tenutosi nell'anno 2020, il **comma 9** prevede quanto segue: a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori, in modo da ridurre il numero di seggi da costituire per esigenze logistico - organizzative; c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali è aumentato del 50 per cento, in considerazione della maggior mole di lavoro da cui essi saranno gravati.

In considerazione della rilevanza delle questioni rappresentate, si pregano i Sindaci di dare diffusione dei contenuti della presente circolare a tutte le forze politiche locali nonché di richiamare, con cortese massima sollecitudine, l'attenzione dei segretari comunali sugli adempimenti in essa previsti, con particolare riguardo alla tempestiva istituzione delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali, avendo cura di informare la Corte d'appello, perché possa procedere alla nomina dei relativi Presidenti di seggio.

Si pregano, altresì, i Direttori delle aziende sanitare locali di assumere le necessarie iniziative affinché sia garantita la puntuale attuazione di tutte le misure introdotte dal decreto legge, tra cui la doverosa formazione dei componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali, e sia anche fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid~19, ove saranno istituite le sezioni ospedaliere di cui si è detto sopra.

IL PREFETTO
(Palomba)

SdM/VF

Area II bis - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli
Pec: *elettorale.prefna@pec.interno.it*